




PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALI

DAL 26 AGO 2010 AL 10 SET 2010



COMUNE DI OSSONA
(Provincia di Milano)
Ufficio Polizia Locale

Reg. Ord. N. 27

IL RESPONSABILE DI AREA POLIZIA LOCALE

Visto l'art 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Atteso che il giorno 29 agosto 2010 si svolgerà una gara ciclistica categoria giovanissimi all'interno del territorio di Ossonova (Mi), promossa dal G.C. Ossonova Associazione sportiva dilettantistica;

Considerato che la manifestazione avrà luogo il giorno 29 agosto 2010 ed interesserà alcune vie del paese, in un circuito da ripetersi più volte;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 157 e 158 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

Visti il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, Regolamento d'esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Ritenuta la necessità per ragioni di pubblico interesse di regolamentare il traffico, al fine di garantire la sicurezza dell'utenza stradale e dei partecipanti alla gara, provvedendo all'istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata;

ORDINA

- che il giorno 29 agosto 2010 dalle ore 13.30 alle 18.30 circa e, comunque, sino al termine manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia, sulle seguenti strade: P.zza Aldo Moro, Via Baracca, via Don Castiglioni, via Marconi, via Canzi;
- la sospensione della circolazione nel percorso indicato, per qualsiasi veicolo o pedone, non facente parte della corsa ciclistica.

In ogni caso, dovranno essere osservati, i segnali manuali, imposti dalle Forze dell'Ordine e dagli addetti al servizio di scorta e di sicurezza, preposto dagli organizzatori.

DISPONE

Che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi delle norme previste dagli art. 6, 7, 157 e 158 di cui al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. I veicoli che abusivamente sostano su dette aree, saranno rimossi e trasportati in

luoghi municipali di deposito e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Società G.C. Ossona Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Ossona Via IV Novembre n° 14, la predisposizione e il posizionamento della dovuta segnaletica stradale.

Alla Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica di curare l'osservanza della presente Ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e art 74 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (legge 06 dicembre 1971 n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, li 25 agosto 2010



Il Comandante
Com. Agg. Pianura Francesco